



Ministero della Giustizia

**INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-07986 DEL DEP. ASCARI
(res. n. 664 del 20 maggio 2026)**

RISPOSTA

Con l'atto di sindacato ispettivo in oggetto, l'interrogante richiama la vicenda della bambina di Monteverde, che *“sarebbe stata prelevata dal contesto scolastico nell'ambito dell'esecuzione di un provvedimento dell'autorità giudiziaria”*, sollecitando iniziative di carattere ispettivo al fine di verificare il pieno rispetto delle garanzie previste a tutela della minore.

In via preliminare, si ritiene opportuno evidenziare che il tema della continuità e della stabilità affettiva del minore riveste carattere di particolare delicatezza e costituisce oggetto di costante attenzione da parte del Governo. Esso implica, infatti, l'espletamento di valutazioni complesse, che devono essere condotte ponendo sempre al centro il superiore interesse del minore.

La vicenda richiamata presenta profili di indubbia delicatezza, sia in relazione alle condizioni di salute della minore, sia con riferimento al contesto familiare caratterizzato da significativa conflittualità, nonché alle modalità di esecuzione del provvedimento giudiziario.

Alla luce di tali elementi, è stato disposto un immediato approfondimento ispettivo, mediante richiesta di acquisizione integrale degli atti processuali non ancora disponibili, al fine di consentire una compiuta valutazione della fattispecie.

La vicenda è attualmente al vaglio dell'autorità giudiziaria competente e continuerà ad essere monitorata con la massima attenzione, nel rispetto delle prerogative costituzionalmente garantite.

In ogni caso, si ribadisce che la priorità dell'azione di Governo è assicurare il pieno rispetto del diritto del minore alla continuità affettiva, sancito dalla legge n. 173 del 2015, quale espressione primaria del suo superiore interesse, anche nei contesti caratterizzati da elevata conflittualità intrafamiliare.

Il ricorso al prelievo coattivo del minore costituisce, per sua natura, misura residuale ed eccezionale, da adottarsi soltanto a seguito di un rigoroso bilanciamento tra l'interesse futuro del minore e quello, attuale, alla conservazione dell'assetto di vita in essere.

Tale misura può essere disposta esclusivamente all'esito di una approfondita valutazione delle possibili ripercussioni sul benessere psico-fisico del minore, avendo quale criterio guida il suo superiore interesse.

Nei casi in cui il minore manifesti il rifiuto di intrattenere rapporti con uno dei genitori, è imprescindibile che l'autorità giudiziaria proceda ad un accurato accertamento delle cause sottese a tale comportamento, anche mediante l'ascolto diretto del minore, nel rispetto delle sue esigenze, abitudini e bisogni.

L'ordinamento vigente già prevede strumenti sostanziali e processuali idonei a garantire la centralità del benessere del minore, attribuendo un ruolo fondamentale all'istituto dell'ascolto, quale momento attraverso il quale al minore è riconosciuta la possibilità di esprimere la propria volontà e il proprio punto di vista.

Tale principio trova fondamento anche nelle fonti sovranazionali, quali la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 18 dicembre 2000, che

impongono agli Stati membri di garantire al minore capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la propria opinione in ogni procedimento che lo riguardi.

In attuazione di tali principi, la normativa processuale civile è stata recentemente innovata con l'introduzione degli articoli 473-bis.4, 473-bis.5 e 473-bis.6 c.p.c., i quali disciplinano puntualmente le modalità di ascolto del minore e prevedono che le sue dichiarazioni siano adeguatamente valutate in relazione all'età e al grado di maturità.

In particolare, nei casi di rifiuto del minore di avere contatti con uno o entrambi i genitori, è previsto l'obbligo per il giudice di accertarne senza ritardo le cause, procedendo personalmente all'ascolto e acquisendo ogni elemento utile ai fini della decisione.

Specifiche disposizioni sono altresì dettate per i procedimenti in cui siano allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere, prevedendo che gli ausiliari del giudice siano selezionati tra soggetti dotati di comprovate competenze specialistiche in materia e che l'ascolto del minore sia effettuato con particolare attenzione alle sue esigenze di tutela.

In tale contesto, deve essere ribadito con chiarezza che non sussiste alcuno spazio per il ricorso alla cosiddetta alienazione parentale, trattandosi di teoria priva di validazione scientifica, come evidenziato anche in sede europea e internazionale.

La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che spetta all'autorità giudiziaria accertare concretamente eventuali comportamenti pregiudizievoli, attraverso gli ordinari mezzi di prova, senza attribuire rilevanza a schemi teorici astratti.

Il legislatore ha ulteriormente rafforzato tali principi nell'ambito della riforma del processo civile, prevedendo che le valutazioni tecniche sulla capacità genitoriale siano formulate sulla base di metodologie trasparenti e riconosciute dalla comunità scientifica, così da garantire l'affidabilità degli accertamenti e la qualità delle decisioni giudiziarie.

Il Ministero della giustizia, nell'ambito delle proprie prerogative, assicura un costante monitoraggio sull'applicazione di tali disposizioni, anche attraverso l'attività dell'Ispettorato generale, che svolge verifiche periodiche presso tutti gli uffici giudiziari del territorio nazionale.

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell'interrogazione](#)